



Direttiva prudenziale dell'OAD PolyReg per i VASP

1. Premessa

Al fine di garantire un'efficace vigilanza LRD sugli intermediari finanziari (IF) ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) che forniscono servizi in relazione a valori patrimoniali virtuali o servizi finanziari basati su di essi (i cosiddetti Virtual Asset Service Provider VASP), gli OAD PolyReg, VQF, ARIF e SO-FIT hanno definito standard minimi uniformi per la vigilanza sui VASP. Ciò dovrebbe consentire di affrontare adeguatamente i rischi superiori connessi alle attività dei VASP e di contrastare un possibile arbitraggio nella vigilanza sui VASP. I singoli OAD rimangono tuttavia liberi di stabilire requisiti aggiuntivi per i propri membri VASP che vanno oltre gli standard minimi concordati.

2. Standard minimi per i candidati VASP e i membri VASP

2.1. Requisiti nella procedura di ammissione

- a) Durante la procedura di affiliazione deve essere condotto un colloquio di ammissione con il candidato.
- b) Il VASP deve disporre di direttive interne LRD in forma scritta, approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione.
- c) È necessario presentare per iscritto una descrizione dettagliata del modello di business e un business plan per i primi tre anni. La descrizione dell'attività commerciale deve contenere un elenco completo delle attività VASP rilevanti e un elenco delle attività che il VASP non intende svolgere.

2.2. Attività operativa e presenza fisica in Svizzera

- a) Il VASP deve disporre di una presenza fisica (uffici, collaboratori) e di attività operative in Svizzera entro un termine ragionevole stabilito dall'OAD.
- b) Almeno un membro dell'organo direttivo deve essere domiciliato in Svizzera ed essere autorizzato a rappresentare legalmente il VASP. Questa persona deve esercitare una funzione dirigenziale effettiva e non può svolgere l'attività a mero titolo fiduciario.

2.3. Requisiti per il responsabile LRD e il suo supplente

- a) Il responsabile LRD del VASP e il suo supplente devono avere una conoscenza della legislazione e delle norme svizzere in materia LRD ed almeno due anni di esperienza maturata in una funzione di compliance presso una persona giuridica con sede in Svizzera.
- b) Il responsabile LRD del VASP e il suo supplente devono disporre delle conoscenze necessarie e pertinenti nel settore delle criptovalute.

2.4. Requisiti formativi

Oltre alla formazione continua annuale LRD, il responsabile LRD del VASP e il suo sostituto devono presentare, almeno ogni due anni, comprova di aver seguito una formazione specifica in materia di LRD per i VASP.

2.5. Monitoraggio delle transazioni

- a) Il VASP deve implementare un sistema informatizzato di monitoraggio delle transazioni efficace. Se necessario, devono essere utilizzati strumenti di analisi della blockchain.
- b) Le soglie per le transazioni a rischio superiore devono essere adeguate al modello di business, riviste annualmente e, se necessario, adeguate sulla base delle transazioni effettivamente eseguite.

2.6. Termine per l'avvio dell'attività operativa come intermediario finanziario

- a) Il VASP deve avviare l'attività operativa come IF ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD (cosiddetta attività da IF) entro 24 mesi dalla sua adesione all'OAD. L'adesione volontaria ai sensi della cifra 1 lett. c del Tariffario dell'OAD PolyReg non è possibile in nessun momento per i membri VASP.
- b) Il termine per l'avvio dell'attività operativa da IF può essere prorogato dall'OAD di altri sei mesi su richiesta motivata del VASP.
- c) Se l'attività da IF non viene avviata entro tale termine, devono essere adottate misure di vigilanza.

2.7. Società di audit LRD e audit LRD

- a) Le società di audit LRD dei membri VASP devono disporre di conoscenze ed esperienze in materia di VASP e dimostrare di aver assolto ad una formazione adeguata in materia di criptovalute.
- b) Solo le società di audit LRD che soddisfano i requisiti di cui al punto 2.7 lett. a, possono essere assegnate dalle aziende VASP come società di audit LRD.
- c) Gli audit LRD dei membri VASP devono essere effettuati con cadenza annuale. Non è possibile rinviare il controllo.

2.8. Misure di vigilanza e sanzioni

In caso di violazioni della LRD, del Regolamento, degli Statuti o delle direttive dell'OAD, vengono applicate misure e sanzioni che possono arrivare fino all'esclusione del membro VASP in questione.

3. Scambio di informazioni e riservatezza

Sulla base dell'articolo 27 capoverso 1 LRD, gli OAD che hanno membri VASP possono scambiarsi informazioni al fine di garantire l'efficacia e l'applicazione degli standard minimi stabiliti nell'accordo.

Le informazioni ricevute da un altro OAD che sono riservate o che possono essere ragionevolmente considerate riservate o soggette a restrizioni («informazioni riservate») non possono essere divulgate. Questo obbligo di riservatezza non si applica se sussiste un obbligo legale di divulgare tali informazioni, in particolare alle autorità di vigilanza e ad altre autorità.

4. Entrata in vigore e durata

L'OAD PolyReg applica i presenti standard minimi a partire dal 1° gennaio 2026.